

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO

Il Giudice, Dott. Giovanni Pascarella, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. 8974/2021, trattenuta in decisione all'udienza del 27.5.2021, vertente:

TRA

, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t.

, elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 25/b, presso lo studio degli avv.ti Roberto Pessi e Francesco Giammaria, che la rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti per notar Liguori di Roma del 16.10.2007.

Ricorrente in opposizione

e

, elettivamente domiciliato in Roma, viale Germanico n. 172., presso lo studio degli avv. ti Pier Luigi Panici e Chiara Panici, che lo rappresentano e difendono procura speciale in atti.

Resistente

Oggetto: ricorso ex art.1, comma 51, L. n. 92/2012 avverso l'ordinanza ex art. 1, comma 48, L. n. 92/2012 resa tra le parti in data 4.3.2021

Conclusioni: come da ricorso in opposizione e da memoria di costituzione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con ordinanza ex art. 1, comma 48, L. n. 92/2012, il Tribunale di Roma, accogliendo parzialmente la domanda proposta da _____ nei confronti della _____ con ricorso depositato il 22.4.2020, ha accertato e dichiarato, "sul presupposto dell'esistenza di un appalto non genuino e della inesistenza giuridica del licenziamento intimato al ricorrente, che fin dal 9.2.2009 tra quest'ultimo e la _____, sussiste un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento nella 2 area professionale, 1° livello retributivo, del CCNL "Credito" applicabile"; ha condannato, pertanto, la _____ "al ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro ed alla corresponsione, in favore di _____, delle retribuzioni maturate dalla data del recesso e sino alla data di effettivo ripristino della



funzionalità del rapporto, oltre al pagamento degli accessori ed alla regolarizzazione contributiva come per legge; ha compensato per 1/3 le spese di lite, condannando la _____ alla rifusione della quota residua.

Ha, in sintesi, ritenuto il giudice della fase sommaria che:

-era infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda, in quanto proposta con rito cd. Fornero e non con rito del lavoro ordinario, atteso che rientravano nell'ambito di applicazione del rito speciale di cui alla all'art. 1, commi 47 e ss, anche le domande proposte nei confronti di un soggetto diverso dal formale datore di lavoro di cui si chieda di accertare l'effettiva titolarità del rapporto, rientrando esse tra " le questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro" di cui al comma 47 dell'art. 1 cit;

-la documentazione contrattuale prodotta dalla _____ era inidonea –in quanto parziale con riferimento al periodo 9.2.2009-31.12.2019 ovvero non pertinente, priva di sottoscrizione o formata successivamente alle data di decorrenza dei contratti di appalto- ad assolvere l'onere probatorio che incombeva sulla committente medesima circa l'esistenza di contratti appalto o di subappalto intercorsi con le imprese formalmente datrici di lavoro del ricorrente , via via succedutesi nel corso dell'arco temporale dedotto in giudizio, con conseguente applicabilità del principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui "la riscontrata assenza di accordi tra le società effettive utilizzatrici delle prestazioni dei lavoratori e le società intermediarie che hanno proceduto alle assunzioni, ai fini dell'affidamento della gestione di particolari settori di attività interni al ciclo produttivo, si risolve nella conferma del generale principio di individuazione del datore di lavoro nel soggetto che utilizza la prestazione lavorativa in base alla norma inderogabile dettata dall'art. 2094 c.c., che si riferisce alla collaborazione "nell'impresa" alle dipendenze dell'"imprenditore"

-l'istruttoria orale espletata aveva, comunque, "fornito riscontri circa l'impiego del lavoratore in mansioni prevalentemente diverse da quelle formali di " facchino e/o addetto alle pulizie" ed estranee agli appalti di cui si tratta nonché circa il potere dispositivo diretto di personale appartenente a _____" nei suoi confronti;

-le mansioni svolte dal ricorrente erano riconducibili a quelle proprie della 2 area professionale, 1° livello retributivo, del CCNL del settore "Credito", applicabile al rapporto di lavoro, dovendo esso essere imputato a fare data dal 9.2.2009 all'effettivo utilizzatore, ossia alla _____ ;

-era infondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla società ai sensi dell'art. 32, comma 4, lett. d), L. n. 183/2010, poichè il termine decorreva dalla cessazione dell'attività del lavoratore presso il soggetto utilizzatore - coincidente nel caso di specie, con la comunicazione del licenziamento in data 13.12.2019 da parte del formale datore di lavoro, da considerare giuridicamente inesistente in quanto proveniente da un soggetto estraneo al rapporto lavorativo- atteso che si erano succeduti



senza soluzione di continuità sin dall'anno 2009 identici contratti di appalto, di cui era stato chiesto accertarsi il carattere illecito, con conseguente accertamento dell'unitarietà del rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso dai formali datori di lavoro che si erano avvicendati nel tempo;

-parimenti infondata era anche l'eccezione di prescrizione decennale, proposta dalla e volta a circoscrivere la cognizione del Tribunale ai "fatti occorsi nel decennio anteriore" alla data dell'impugnativa stragiudiziale del licenziamento, ossia al 6.2.2020, non sussistendo con la società utilizzatrice un rapporto dotato delle caratteristiche di stabilità tali da consentire il decorso della prescrizione in costanza del medesimo.

2. Avverso tale ordinanza, resa in data 4.3.2021 e comunicata il 5.3.2021, ha proposto tempestiva opposizione la , con ricorso depositato telematicamente il 2.4.2021, deducendo:

a) la erroneità del provvedimento opposto nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di decadenza, poiché il giudice della fase sommaria aveva omesso di considerare che: l'unica lettera di impugnativa con cui l'opposto aveva imputato alla ' una ipotesi di appalto illecito ovvero di interposizione fittizia di manodopera era stata posta in essere in data 6.2.2020; con tale lettera era stato impugnato esclusivamente il contratto di appalto intercorso tra e , che era soltanto l'ultimo, in ordine cronologico, dei contratti di appalto stipulati con riferimento ai servizi di facchinaggio, in forza dei quali il lavoratore aveva reso la propria prestazione presso dal 9.2.2009; non essendo stati impugnati i precedenti contratti di appalto, tra l'altro connotati da diverse previsioni, condizioni e modalità, era maturata, rispetto a loro, la decadenza prevista dall'art. 32, comma 4, lett. d), legge n. 183/2010, che decorreva dalla cessazione di ciascun singolo appalto, con la conseguenza che l'accertamento giudiziale doveva essere limitato esclusivamente al periodo successivo al 1 marzo 2014, durante il quale aveva avuto esecuzione l'appalto con la ;

b) la erroneità del provvedimento opposto nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione decennale, in forza della quale l'accertamento avrebbe dovuto estendersi al più all'arco temporale 6.2.2010-6.2.2020, essendo non pertinente il richiamo operato dal giudice della fase sommaria al principio affermato dalla Suprema Corte con riferimento ai rapporti di lavoro costituiti in violazione del divieto di cui all'art. 1 L. n. 1369/1960, non applicabile *ratione temporis* e ormai abrogato, tanto più che il principio concerneva la sola prescrizione quinquennale e i crediti di natura retributiva;

c) la erroneità del provvedimento opposto nella parte in cui ha omesso di accertare e valutare quanto emerso dalla procedura sindacale per l'applicazione della clausola sociale prevista nel contratto di appalto e le ragioni che avevano condotto alla esclusione dell'opposto dal novero dei lavoratori aventi diritto a passare alle dipendenze della società subentrata alla nelle titolarità



dell'appalto, ossia quelli già impiegato nell'appalto da almeno 4 mesi, atteso che l'accertamento di tali circostanze sarebbe stato essenziale al fine di acclarare che l'opposto, contrariamente a quanto dal medesimo dedotto, non aveva affatto lavorato nell'appalto relativo alla sede di Pratica di Mare in via continuativa, ma solo occasionalmente, come peraltro confermato dai testi e

d) la erroneità del provvedimento opposto nella parte in cui ha ommesso di verificare se sussistevano o meno possibilità di un eventuale reimpiego da parte della in altre commesse aziendali, indispensabile al fine di accertare la legittimità o meno del licenziamento irrogato all'opposto per giustificato motivo oggettivo;

e) la erroneità del provvedimento opposto per non avere correttamente valutato le risultanze istruttorie acquisite in giudizio, le quali avevano "confermato in toto non solo la piena legittimità formale ma anche sostanziale dei contratti di appalto stipulati dalla ", che, nel corso del tempo aveva concluso, con diverse società fornitrici, una serie di siffatti contratti - susseguitisi l'uno all'altro - per la erogazione, presso le sedi di Roma, dei servizi di facchinaggio e pulizie, i quali prevedevano la fornitura dei servizi in questione per gli immobili dell'Area Territoriale Lazio e per tutti quelli presso cui aveva prestato servizio l'opposto, sicchè, per tutto l'arco temporale in contestazione, tali servizi erano stati svolti da società dotate di una organizzazione di tipo imprenditoriale, ricomprendenti specificamente nel loro oggetto sociale la prestazione di facchinaggio; tali società, in sequenza cronologica progressiva, erano state la

che si erano avvalse, nel tempo, di società specializzate per l'esecuzione dei singoli servizi (opere civili, elettriche, idrauliche, facchinaggi immobiliare ed industriale, manutenzione del verde, servizi di pulizia), oggetto del più ampio contratto di appalto manutentivo ed, in particolare, dei subfornitori

, alle cui dipendenze l'opposto aveva lavorato nel periodo dedotto in giudizio, giusta quanto confermato dai contratti di appalto prodotti e dal testimoniale assunto, da cui emergeva che il aveva svolto, in totale autonomia e senza alcuna ingerenza da parti di dipendenti della , mansioni pienamente riconducibili agli accordi contrattuali di appalto intercorsi tra le società, operando, inoltre, presso le sedi , in particolare presso quella di Pratica di Mare dal 2016 in poi, in via del tutto saltuaria ed occasionale;

f) la erroneità del provvedimento opposto nella parte in cui ha ommesso di considerare che nel caso di specie ricorrevano tutti gli elementi necessari affinché i rapporti di appalto in contestazione, la cui sussistenza, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice della fase sommaria, era documentalmente provata, potessero considerarsi leciti, ossia genuinità delle società appaltatrici e possesso da parte delle medesime di una effettiva organizzazione; erogazione di un servizio e quindi realizzazione di



un risultato produttivo autonomo, senza alcuna fungibilità tra i dipendenti della committente e quelli delle società in parola; assunzione a proprio rischio dell'affare da parte delle società appaltatrici; utilizzazione da parte dell'opposto di mezzi e strumenti appartenenti alle società appaltatrici; assenza di qualsiasi potere direttivo da parte dei dipendenti e preposti della nei confronti dell'opposto, potere che, peraltro, doveva essere tenuto ben distinto dalle indicazioni necessarie a far sì che il servizio appaltato potesse essere proficuamente reso e a verificare che esso fosse eseguito correttamente.

h) la erroneità del provvedimento opposto nella parte in cui ha ritenuto che le mansioni svolte dall'opposto fossero riconducibili alla 2 area professionale, 1° livello retributivo, del CCNL del settore Credito, essendo invece esse tali, per come emerse dal testimoniale assunto, da non esulare da quelle proprie della 1 area professionale.

3. Si è costituito l'opposto, che ha diffusamente contestato in fatto e diritto la fondatezza dell'opposizione, ribadendo, in particolare: l'assenza di contratti di appalto tra la e le società alle cui dipendenze aveva operato nel periodo dedotto in giudizio e, dunque, l'assenza di un titolo formale atto a legittimare la scissione tra titolarità del rapporto di lavoro ed utilizzazione della prestazione lavorativa; la non riferibilità dei contratti di appalto prodotti alla sede di Piazzale dell'Agricoltura, ove aveva prestato servizio, e alle attività lavorative in concreto espletate; la decorrenza del termine di decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), legge n. 183/2010 unicamente dalla data di cessazione dell'utilizzazione della prestazione lavorativa da parte del committente, effettivo datore di lavoro, data nel caso di specie coincidente con il licenziamento intimato dalla società interposta e, perciò, in quanto proveniente da soggetto diverso dal reale titolare del rapporto di lavoro, giuridicamente inesistente.

4. All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Le eccezioni di decadenza e di prescrizione, riproposte dalla in questa sede, sono infondate.

6. Rileva il Tribunale che, ricevuta in data 13.12.2019 lettera di licenziamento da parte della , alle cui dipendenze risultava formalmente lavorare dall'1.3.2014 (v. doc sub nn. 2 e 3 f. opposto), il con comunicazione del 6.2.2020, inviata sia alla predetta società che alla , dedusse di avere *“prestato per molti anni (sin dal 2009) la sua prestazione lavorativa in favore di , seppure alle formali dipendenze di una società intermediaria che era stata sempre estranea alla direzione e organizzazione della sua prestazione lavorativa”*, atteso che *“ le direttive conformative della prestazione lavorativa erano state sempre impartire unicamente dai dipendenti ”*, sicchè *“si era realizzata una interposizione vietata di manodopera e/o un appalto illecito”*; contestualmente, impugnò il licenziamento intimatogli, sottolineando come esso non provenisse dal



reale datore di lavoro, chiedendo la revoca del recesso e l'inquadramento *“alle dipendenze di sin dall'inizio dello svolgimento delle sue prestazioni lavorative in favore della società, con riconoscimento della anzianità lavorativa, dei relativi scatti ed il pagamento in suo favore delle differenze retributive conseguenti”*.

Coerenti con i contenuti della comunicazione extra-giudiziale anzidetta, affermativi/rivendicativi della realizzazione di una continuativa fattispecie interpositoria sin dal 2009 e della volontà del lavoratore di ottenere l'imputazione dell'unitario rapporto di lavoro in capo alla , quale effettivo titolare, risultano le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo della precedente fase sommaria.

7. Ritiene il Tribunale che, tenuto conto del tenore di tali atti, il termine di decadenza applicabile alla fattispecie in esame, che deve individuarsi in quello previsto e disciplinato dall'art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010, non possa che decorrere dal momento della cessazione del rapporto con l'effettivo utilizzatore.

7.1. Come è noto, la disposizione citata, con una “norma di chiusura”, in quanto non riferita ad una serie di fattispecie predeterminate, ha esteso l'applicabilità del regime decadenziale previsto dall'attuale versione dell'art. 6 l. n. 604/1996 ad *“ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2002, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto”*.

7.2. La previsione è riferibile a tutte le fattispecie nelle quali il lavoratore, superando l'apparenza formale, intenda azionare il diritto all'imputazione del rapporto di lavoro in capo al datore sostanziale, e, quindi, oltre all' ipotesi di somministrazione illegittima, espressamente contemplata, all'appalto illecito, ossia all'appalto *“ stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1”*, del d.lgs n. 276/2003, a fronte del quale il lavoratore può fare valere tale diritto *“mediante ricorso giudiziale ...notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione”, chiedendo “ la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo”* (v. comma 3 bis art. 29 cit.).

7.3. La “norma di chiusura” in esame non individua il dies a quo da assumere a riferimento per calcolare la decorrenza del termine di decadenza.

Ad avviso del Tribunale, il dies a quo del termine decadenziale in questione deve essere individuato nel momento finale del rapporto in essere con il datore di lavoro sostanziale, ossia nel momento in cui definitivamente cessa lo svolgimento della prestazione resa in favore di quest'ultimo, con conseguente estromissione del lavoratore dal contesto organizzativo cui pretende di imputare il rapporto.



7.4. Ai fini della individuazione del dies a quo assume, pertanto, rilievo il venir meno di fatto del rapporto tra utilizzatore e lavoratore, a prescindere dalle ragioni che in concreto ne abbiano determinato la fine (cessazione del contratto di appalto o di somministrazione, licenziamento da parte del datore formale, esaurimento del periodo di distacco, etc), ragioni le quali, tuttavia, possono rilevare sotto il profilo della prova del momento in cui l'interruzione si è realizzata.

7.5. Tale soluzione, d'altro canto, è quella che meglio soddisfa contemporaneamente le esigenze di certezza dei rapporti giuridici, alla base della estensione operata dall'art. 32 del Collegato lavoro del regime decadenziale previsto per i licenziamenti, e quelle di tutela del lavoratore perché da tale momento quest'ultimo è, per un verso, libero di esercitare il diritto che la legge gli accorda senza metus di ritorsioni, per altro verso, in grado di percepire una situazione di fatto che, invece, sino a quando il rapporto con l'utilizzatore è ancora in corso, risulta caratterizzata da grandi incertezze, legate all'essenza di atti formalizzati di costituzione e recesso dal rapporto di lavoro.

Ciò anche in conformità al principio secondo cui la disposizione che fissa un termine di decadenza va interpretata, quanto al momento di inizio del termine, nel senso che il fatto generativo della decorrenza del termine deve essere conoscibile dalla parte onerata (v. Coste. Cost. n. 74 del 2005 e n. 170 del 1999).

Costituisce, invero, dato di comune esperienza quello secondo cui nell'ambito dei fenomeni interpositori non sempre è agevole individuare il momento della cessazione del rapporto giuridico alla base dell'interposizione, atteso che, a fronte di situazione in cui la cessazione è formalizzata ve ne sono altre in cui ciò non si verifica, sicchè la concreta definitiva estromissione dal contesto organizzativo dell'interponente rappresenta sicuramente l'unico fatto oggettivamente percepibile e riconoscibile dal lavoratore, oltre che, ovviamente, dal soggetto che ne ha utilizzato la prestazione.

7.6. Rileva, altresì, il Tribunale che la soluzione anzidetta, da un lato, sembra adattarsi meglio alla peculiare natura dell'ipotesi di decadenza in questione, ove oggetto della decadenza è l'accertamento o la costituzione del rapporto di lavoro, ossia profili rispetto ai quali è indifferente "come" sia cessato il rapporto (dimissioni, licenziamento, etc.), offrendo, quindi alla stessa una uniformità applicativa altrimenti non attingibile, data la varietà con cui possono in concreto presentarsi le fattispecie interpositorie; dall'altra, evita di pervenire ad interpretazioni di fatto abrogative della norma, come quelle che limitano il campo di applicazione della decadenza alle sole fattispecie interpositorie in cui sia intervenuto un licenziamento scritto da parte del datore formale, senza, tra l'altro, tener conto del fatto che l'azione accordata al lavoratori a fronte di tali fattispecie non è un'azione impugnatoria dell'atto di recesso datoriale ma un'azione costitutiva del rapporto in capo al soggetto effettivo utilizzatore della prestazione (v. art.29, comma 3 bis, e art.27, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 e, ora, art.38, comma 2, d.lgs. n. 81/2015)



7.7. Rileva, infine, il Tribunale che la soluzione anzidetta trova conferme nella successiva evoluzione normativa ed, in particolare, nel disposto dell'art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 e nell'art. 80 bis della legge 17 giugno 2020, n. 77..

La prima disposizione, infatti, afferma che *“nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, ai sensi dell'art. 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 604 del 1996, e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore”*, così espressamente specificando che oggetto della cd. impugnazione è la richiesta di costituzione del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore e che il termine di decadenza decorre dalla data in cui il lavoratore è stata definitivamente estromesso dall'altrui contesto organizzativo.

La seconda disposizione, attraverso una norma di interpretazione autentica, locuzione utilizzata espressamente nel titolo, prevede che *“Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento”*.

Ne consegue che, poichè il licenziamento intimato dal formale datore di lavoro non può ricondursi nel novero degli atti di gestione i cui effetti sono fatti salvi dall'art. 38, comma 2, esso, in quanto non ascrivibile all'utilizzatore, non deve essere impugnato nei confronti di nessuno, dovendo considerarsi, giacché emanato da fittizio datore di lavoro, tamquam non esset, come, peraltro, già affermato dalla giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge n. 1369 del 1960 (v., tra le tante, Cass., Sez.un. 21.3.1997, n.2517), anche per questa via confermandosi che ciò che va “impugnato” è la costituzione del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore.

7.8. La norma di interpretazione autentica va, poi, ad incidere anche sulla portata del richiamo operato dall'ultimo periodo del comma 3 bis dell'art. 29, d.lgs, n. 276/200 alla disposizione dell'art. 27, comma 2, ormai abrogata ma di contenuto analogo a quella autenticamente interpretata, nel senso che o tale richiamo deve intendersi ormai fatto alla disposizione che l'ha sostituita, ossia all'art. 38, comma 2, d.lgs, n. 81/2015, attesa la natura di rinvio formale o dinamico della disposizione rinviante, ovvero anche la disposizione richiamata dell'art. 27, comma 2, deve essere interpretata alla luce della sopravvenuta disposizione interpretativa, orientando l'interprete a dare risposta negativa al quesito se con il termine “gestione” il legislatore abbia effettivamente voluto far riferimento anche ad un atto che ponga fine al rapporto.



Ciò anche in considerazione del fatto che sia l'appalto illecito che la somministrazione irregolare realizzano una identica vicenda di dissociazione fra datore di lavoro formale e sostanziale che viene in entrambe le fattispecie accertata dal giudice con una peculiare sentenza che è costitutiva ma con effetto retroattivo.

7.9. Alla luce delle considerazioni esposte, poiché la definitiva estromissione del dal contesto organizzativo della Banca utilizzatrice ha coinciso con la data del licenziamento intimato il 13.12.2019 dal formale datore di lavoro, ossia la , e poiché il lavoratore ha dedotto la realizzazione di una continuativa e non intermittente fattispecie inteporsitoria sin dalla data di inizio del suo inserimento in tale contesto, la domanda volta a far accertare e costituire con effetti ex tunc la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo al soggetto utilizzatore deve ritenersi assoggettata ad un unico termine di decadenza, il cui dies a quo va individuato nella data anzidetta, conformemente a quanto affermato dalla Suprema Corte in fattispecie affine (v. Cass., 25.11.2019 n. 30668).

8. Rispetto a tale data, l'impugnativa proposta risulta tempestiva e, trattandosi di azione costitutiva con effetti ex tunc, idonea ad impedire anche il maturare di qualsiasi prescrizione che imponga di circoscrivere ai dieci anni antecedenti l'accertamento del diritto azionato in questa sede.

Ciò tanto più ove si consideri che:

a) nei caso in cui l'atto impeditivo della decadenza espliciti anche, come nel caso di specie, efficacia interruttiva della prescrizione, il termine di quest'ultima decorre dalla data del primo, giacchè “una convincente lettura dell'art. 2697 c.c., in coerenza, peraltro con la rubrica dell'art. 2964 c.c., postula appunto l'affermazione dell'incompatibilità tra decorrenza del termine di prescrizione e la pendenza del termine di decadenza per l'esercizio del medesimo diritto, prevedendo che il termine di prescrizione possa iniziare a decorrere solo quando il compimento dell'atto o il riconoscimento del diritto disponibile abbiano impedito il maturarsi della decadenza” (v. Cass. Sez.un., 27.3.2012 n. 16783);

b) l'accertamento di elementi di fatto, quale l'inizio del rapporto di lavoro, non è soggetto ad alcun decorso di termine prescrizionale e quindi non è precluso ove non siano prescritti i diritti che da tale accertamento derivano. Pertanto il lavoratore può chiedere l'accertamento della retrodatazione dell'inizio del suo rapporto (e quindi della durata fino a quel tempo maturata del suo servizio) anche se l'iniziale periodo lavorativo disconosciuto dal datore di lavoro si colloca temporalmente al di là del termine di dieci anni di prescrizione ordinaria atteso che il correlativo credito del lavoratore avente ad oggetto il trf non è prescritto essendo esigibile solo all'atto della cessazione del rapporto medesimo (v. Cass., 2.10.1998 n. 9814 e Cass., 12.5.2004 n. 9060).



9.Osserva il Tribunale che, tenuto conto della natura dell'azione delineata dall'art. 29, comma 3 bis, d.lgs. n. 276/2003, la quale, come si è detto, non è una azione di impugnazione del licenziamento eventualmente intimato dal formale datore di lavoro, e tenuto conto della giuridica inesistenza di tale atto, in quanto proveniente da soggetto non titolare del rapporto di lavoro e dei correlati poteri, correttamente il giudice della fase sommaria si è astenuto da qualsiasi indagine in ordine alla sussistenza delle ragioni tecnico-organizzative atte a legittimare il licenziamento intimato dalla _____, ragioni, peraltro, evidentemente riferibili al solo contesto organizzativo di tale società e non a quello del soggetto cui il lavoratore pretende di imputare il rapporto; così come del pari correttamente si è astenuto dall'indagare sulle ragioni che hanno indotto la società subentrata alla _____ nella titolarità dell'appalto a non assumere l'opposto, tanto più ove si consideri che la stessa società opponente ammette che l'opposto ha continuato a prestare servizio nell'ambito della propria organizzazione presso la sede di Pratica di Mare sino al licenziamento intimato dalla _____, sia pure in via non continuativa, sicché tale indagine non assume rilevanza neppure sotto il profilo della individuazione del dies a quo del termine di decadenza.

Pertanto, anche le censure riassunte sub lett. c) e d), punto 1, sono infondate.

10.Infondate sono anche le censure riassunte sub lett. e) ed f) punto 1.

Rileva il Tribunale che costituisce ancora principio fondamentale del nostro ordinamento quello secondo cui, nonostante l'introduzione di alcune tipologie contrattuali che consentono una dissociazione fra titolare e utilizzatore del rapporto lavorativo, siffatta dissociazione "si configura anche nell'attuale assetto normativo come una eccezione, non suscettibile né di applicazione analogica né di interpretazione estensiva, sicché allorquando si fuoriesca dai rigidi schemi voluti del legislatore per la suddetta disarticolazione si finisce per rientrare in forme illecite di somministrazione di lavoro come avviene in ipotesi di "somministrazione irregolare" ex art. 27 cit., o di comando disposto in violazione di tutto quanto prescritto dall'art. 30 cit", (v. Cass.,Sez.un,26.10.2006 n. 22910).

Né il d.lgs. n. 276 del 2003, né il d.lgs n. 81/2015 (v. artt.38 e 40) hanno eliminato la figura della somministrazione irregolare di manodopera, già vietata dall'art. 1 legge n. 1369/60, e quella dell'appalto illecito in armonia con la permanenza di principi di rango costituzionale volti a collegare al rapporto di lavoro subordinato e soltanto ad esso una serie di posizioni di vantaggio.

Pertanto, il criterio discrezionale per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate.



10.1.E' onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizi ovvero in un contratto di somministrazione).

10.2.Presupposto imprescindibile affinché tale onere possa essere assolto è la dimostrazione della sussistenza tra tali soggetti di siffatti contratti, indispensabili al fine di acclarare a quale titolo e in base a quali previsioni negoziali un lavoratore, formalmente dipendente da un soggetto, abbia reso la propria opera all'interno del contesto organizzativo facente capo ad altro soggetto e nell'interesse di quest'ultimo, essendo, altresì, evidente che se non vi è prova di tali contratti e del loro oggetto neppure può esservi prova delle riconducibilità delle attività concretamente espletate a previsioni contrattuali che legittimino la dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative.

10.3.Come evidenziato dalla Suprema Corte, l'accertamento della sussistenza dello schema formale del contratto di appalto costituisce, dunque, condizione necessaria per passare al momento logico-giuridico successivo, rappresentato dalla verifica, in concreto, della riconducibilità dell'attività lavorativa allo schema legale tipico, di modo che "la riscontrata assenza di accordi tra le società... effettive utilizzatrici delle prestazioni dei lavoratori, e le società intermediarie che hanno proceduto alle assunzioni, ai fini dell'affidamento della gestione di particolari settori di attività interni al ciclo produttivo, si risolve nella conferma del generale principio di individuazione del datore di lavoro nel soggetto che utilizza la prestazione lavorativa in base alla norma inderogabile dettata dall'art. 2094 cod.civ. che si riferisce alla collaborazione "nell'impresa" alle dipendenze dell' "imprenditore", tipicamente individuato in colui che organizza i fattori della produzione" (v. Cass.,19.11.2019, n. 29889).

11.Rileva il Tribunale che la conclusione cui è pervenuto il giudice della fase sommaria risulta conforme ai principi anzidetti, ove si consideri che:

a)l'opposto risulta essere stato formalmente dipendente della _____ dal 9 febbraio 2019 al 10 aprile 2019, della _____ dal 14 aprile 2019 al 28 febbraio 2011, della _____ dall'1 marzo 2011 al 28 febbraio 2014, della _____ dall'1 marzo 2014 al 31 dicembre 2019 (v. estratto contributivo sub n.2 f. opposto);

b) risulta avere lavorato in via continuativa presso la sede della _____ di Piazzale dell'Agricoltura dal febbraio 2009 al settembre 2014, svolgendo mansioni di diverso contenuto, quali: consegna della pratiche pervenute dall'archivio generale di Pratica di Mare al dipendente della _____ dell'ufficio recupero crediti che ne avesse chiesto l'invio, archiviazione delle pratiche, una volta visionate dal richiedente, mediante collocamento in uno scaffale, in attesa che essa rientrasse all'archivio anzidetto, smistamento della posta in entrata ed in uscita dei vari uffici della sede e, in



via residuale, movimentazione di arredi in occasione di spostamenti di dipendenti da un ufficio ad un altro all'interno della sede- (v. deposizioni testi);

c) non risulta essere stato dipendente delle società con cui nel periodo dedotto in giudizio la ha concluso contratti di appalto, salvo che dall'1 marzo 2014 al 31 dicembre 2019, atteso che dalla documentazione prodotta dall'opponente i contratti di appalto risultano conclusi con: la per il periodo dal 1 marzo 2007 al 30 giugno 2009, giusta quanto si desume dall'integrazione del 19 febbraio 2008 al contratto di appalto stipulato con la in data 8 febbraio 2007; con la per i periodi successivi, il primo, sottoscritto solo il 9 novembre 2009, per il periodo 1 luglio 2009-31 gennaio 2011, il secondo, sottoscritto solo il 23 marzo 2011, per il periodo 1 marzo 2011-28 febbraio 2014; con la , per i periodi 1 marzo 2014-31 dicembre 2016, il primo, e 1 gennaio 2017-31 dicembre 2019, il secondo (v. doc sub nn. 1-6 c.f. opponente).

d) l'opponente non ha prodotto, per il periodo antecedente al marzo 2014, contratti di sub-appalto tra le società appaltatrici e le società formali datori di lavoro dell'opposto, ossia dal 9.2.2019 al 10.4.2019, dal 14.4.2019 al 28.2.2011, dall'1.3.2011 al 28.2.2014, né ha dedotto concreti elementi idonei a ricostruire il contenuto delle previsioni negoziali riferibili a ciascuno di tali asseriti contratti di sub-appalto:

e) la carenza allegatoria e probatoria della appare tanto più significativa ove si consideri che l'art. 20 dei contratti di appalto conclusi il 9.11.2009 ed il 23.3.2011 con la

prevedevano che la facoltà di subappaltare poteva essere esercitata "parzialmente" e solo previo consenso scritto da parte della ; che *"ciascun subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato in forma scritta da parte dl , ad esito di un giudizio positivo circa i requisiti di idoneità tecnica e qualitativa della impresa subappaltatrice, reso in base ai dati che saranno comunicati di volta in volta dall'appaltatore nella richiesta di autorizzazione, che dovrà pervenire a con adeguato anticipo rispetto alla data di inizio dei lavori oggetto della richiesta in conformità alle previsioni di seguito Indicate"*, che *"l'appaltatore, ai fine di ottenere l'autorizzazione di cui al precedente punto 20.2, deve inoltrare per iscritto ai Committente specifica richiesta contenente almeno i seguenti elementi: tipologia di servizi da affidare in subappalto, indicazione della/e impresa/e subappaltatrici e certificato della Camera di Commercio"*, ... *"una dichiarazione in originale, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa/e subappaltatrice/i attestante, tra l'altro l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredato dagli estremi delle ultime denunce dei lavoratori fatte all'INPS e all'INAIL;...che "le persone o imprese subappaltatrici sono comunque soggette al gradimento del Committente, che pure si riserva il*



diritto di identificare, per particolari locali o settori di intervento, i soggetti più idonei allo svolgimento di particolari lavorazioni”.

f) non risulta provato neppure che il contratto di appalto concluso con la _____ si riferisse anche alla sede _____ di piazzale dell'Agricoltura, che non è inclusa nell'Allegato A- Elenco e consistenza degli Immobili affidati;

g) il contratto di appalto del 23.3.2011 neppure comprendeva, tra i servizi appaltati, il facchinaggio cd. industriale, comprensivo della *“movimentazione ritiro e consegna di plichi e colli presso i vari uffici nell'ambito di ciascun immobile; scarico, ripetuto ogni qualvolta se ne presenti la necessità durante la giornata, dagli automezzi sia della Banca che di vettori e fornitori, con trasporto e consegna ai vari uffici, di tutti i colli e plichi in arrivo, nonché analoga inversa operazione per tutti i colli e plichi in partenza, nonché di tutti i materiali in arrivo con movimentazione, introduzione ed accatastamento nei magazzini”* (v. punto 11.15 Allegato C-Capitolato Tecnico- al precedente contratto di appalto del 9.11.2009), ma unicamente il facchinaggio cd. immobiliare, giusta quanto previsto al punto 11.15 Allegato C- Capitolato Tecnico, ove si legge:

“Facchinaggi”

Il servizio di facchinaggio oggetto del presente appalto preveda essenzialmente l'esecuzione dei seguenti lavori che in termini di ore/uomo costituiscono un plafond la cui consistenza annua è contrattualmente stabilita:

Attività immobiliari (saltuarie)

-spostamento di elementi di arredo quali scrivanie, poltrone, armadi, ètagere, salotti, tavoli, tavolini. tappeti, quadri, lumi, piante e arredi in genere, nonché apparecchiature informatiche, macchine elettromeccaniche, etc, stampati, colli, contenitori, scatole ed altri oggetti similari, ivi compresa, ove necessaria la relativa legatura nonché il relativo insacco, accatastamento e imballaggio. Dovranno invece considerarsi prestazioni che non incideranno sul plafond contrattuale, quelle relative agli spostamenti di postazioni di lavoro, classificate come attività di Moving che saranno contabilizzate come attività extracanone a progetto.

-svuotamento dei magazzini e degli archivi sopraindicati dai materiali di risulta quali: pedane di legno scatole di cartone, contenitori ed involucri vari, materiali di imballaggio. Detti materiali dovranno esser portati nel punto/i di raccolta rifiuti e successivamente alle discariche autorizzate.

-scarico, ripetuto ogni qualvolta se ne presenti la necessità durante la giornata, dagli automezzi sia Banca che di vettori o fornitori con movimentazione, introduzione ed accatastamento nei magazzini.

12. Alle carenze probatorie ed allegatorie in precedenza evidenziate devono, poi, aggiungersi i conformi esiti della prova testimoniale, i quali confermano che, nel periodo in cui l'opposto ha



prestato servizio presso la sede di Piazzale dell'Agricoltura, egli operava secondo le specifiche direttive impartitegli dal responsabile dell'Ufficio Tecnico di tale sede, preposto alla "*gestione dei rapporti lavorativi*" dei dipendenti delle società appaltatrici (v. teste), ossia

, il quale, oltre a riferire del contenuto mutevole che potevano assumere le attività richieste al , di cui si è detto in precedenza, ha precisato che era lui ad impartire al predetto, "*a voce o tramite cellulare*", le direttive su ciò che doveva fare, aggiungendo che l'adibizione del lavoratore anche ad attività di ricezione, consegna e rudimentale archiviazione pratiche per conto dell'Ufficio Recupero Crediti fu il risultato di un accordo tra tale Ufficio e la Direzione Immobiliare , in quanto "*essendo un'attività importante per loro, chiesero una persona fissa che potesse svolgere attività di archiviazione delle pratiche di recupero crediti*".

12.1. Pertanto, dal febbraio 2009 al marzo 2014 il non solo operò presso una sede che inizialmente neppure era compresa tra gli immobili presso cui dovevano essere espletati i servizi appaltati, svolgendo, poi, attività che esulavano da quelle oggetto dei contratti di appalto, ma espletò una serie eterogenea di attività conformate nel loro contenuto e nelle loro modalità esclusivamente da preposti ad uffici delle ivi ubicati, i quali esercitavano poteri direttamente inerenti ai contenuti intrinseci delle prestazione, che andavano ben oltre le legittime istruzioni e direttive che il committente di un appalto può impartire per l'esecuzione della prestazione dedotta in appalto, come, peraltro, confermato anche dal fatto che presso tale sede non era presente alcun referente delle società appaltatrici o sub-appaltatrici, tanto dovendosi ritenere sia per l'assenza di qualsiasi elemento che confermi tale presenza sia per l'assenza di qualsiasi allegazioni sul punto da parte della società opponente.

12.2. Correttamente, pertanto, il giudice della fase sommaria ha ritenuto sussistente un appalto illecito, essendosi le società appaltatrici limitate a mettere a disposizione del committente una mera prestazione lavorativa, rimanendo in capo alle stesse e alle società sub-appaltatrici soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte loro ci fosse una reale organizzazione della prestazione resa dall'apposto, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, con effettivo assoggettamento al potere direttivo e di controllo delle medesime (v. Cass., 26.10.2018 n. 27213 e Cass., 25.6.2020, n. 12551), con conseguente costituzione in capo alla committente, effettiva utilizzatrice della prestazione, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla data in cui tale utilizzazione ebbe inizio.

12.3. Costituitosi tra le parti un siffatto rapporto, tra l'altro proseguito con le medesime modalità per un lungo lasso di tempo, ossia dal febbraio 2009 al marzo 2014, epoca in cui l'opposto iniziò a prestare servizio presso altra sede della , in assenza di prova di fatti o atti idonei a novarlo o a



estinguere esso deve ritenersi proseguito sino alla definitiva estromissione dell'opposto dal contesto organizzativo della committente, contesto in cui comunque continuò ad operare, sia pure in maniera non più quotidiana (v. testi), sino al licenziamento intimatogli dalla

13. Infondate sono, infine, anche le doglianze dell'opponente in ordine all'inquadramento nell'area professionale 2, livello retributivo, 1, CCNL "Credito", operata dal giudice della fase sommaria.

13.1. A tale area appartengono *“i lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati di svolgere – con applicazione intellettuale non eccedente la semplice diligenza di esecuzione – in via continuativa e prevalente, attività esecutive e d'ordine, anche di natura amministrativa e/o tecnica, tali da richiedere specifiche conoscenze acquisite tramite un adeguato periodo di pratica e/o di addestramento professionale”*.

Tra i profili professionali esemplificativi collocati nel 1° livello retributivo di tale area sono, tra gli altri, compresi:

- addetti al servizio di apertura e chiusura delle cassette di sicurezza;
- addetti a trascrizioni numeriche ed alla compilazione di distinte e moduli;
- addetti alla semplice imbustazione, ad affrancature già predeterminate, a timbrature e numerazioni, al recapito di plichi, ovvero a compiti equivalenti;

13.2. L'opposto, secondo quanto già in precedenza evidenziato, ha sicuramente svolto dal febbraio 2009 al marzo 2014, in via prevalente, attività di consegna, raccolta e smistamento di pratiche e plichi, che rientrano tra quelle proprie dell'ultima allinea citata e risultano più complesse rispetto alle attività di pulizia, fatica e custodia, proprie della 1 area professionale.

Pertanto, avendo acquisito il diritto a siffatto inquadramento e stante il disposto dell'art. 2103 c.c., ha diritto ha conservarlo anche per il prosieguo del rapporto.

14. Alla luce delle considerazioni esposte, l'opposizione deve essere rigettata, dovendosi solo, infine, rilevare che, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, nessuna pronuncia di condanna al versamento dei contributi previdenziali in favore dell'INPS risulta contenuta nell'ordinanza opposta, la quale, con formula di stile, ha semplicemente richiamato un obbligo- quello relativo alla regolarizzazione contributiva- scaturente dalla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con effetto ex tunc in capo all'effettivo utilizzatore delle prestazione lavorativa.

15. Le spese, come liquidate in dispositivo alla luce dei criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014, seguono la soccombenza e devono distrarsi in favore dei difensori dell'opposto, antistatari.

P.Q.M.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

Rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza opposta.

Condanna la _____ alla rifusione delle spese di lite dell'attuale fase in favore dell'opposto, che liquida in complessivi € 2.768,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da distrarsi in favore dei difensori dell'opposto.

Così deciso in Roma, il 27.5.2021

Il Giudice

Giovanni Pascarella

